



**Legge Finanziaria 2008:
gli emendamenti proposti dalla FLC Cgil
(in *corsivo blu* il commento)**

Art. 5 (disposizioni in materia di accise ed ulteriori interventi nel settore tributario)	
<i>Si propone di estendere la detrazione anche al personale ATA della scuola e al personale dell'Università, della Ricerca e dell'AFAM</i>	
35. Per l'anno 2008 ai docenti delle scuole di ogni ordine e grado, anche non di ruolo con incarico annuale, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, spetta una detrazione dall'imposta lorda e fino a capienza della stessa nella misura del 19 per cento delle spese documentate sostenute ed effettivamente rimaste a carico, fino ad un importo massimo delle stesse di 500 euro, per l'autoaggiornamento e per la formazione.	Dopo le parole "con incarico annuale," aggiungere: " , al personale ATA, anche con incarico annuale, della scuola e al personale docente e tecnico amministrativo anche non di ruolo delle università ed al personale anche non di ruolo degli enti pubblici di ricerca e dell'AFAM"
<i>L'ente pubblico di ricerca ICRAM, vigilato dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, fornisce istituzionalmente supporto alle politiche delle Amministrazioni centrali competenti e agli Enti Territoriali nella risoluzione delle problematiche ambientali marine anche attraverso la predisposizione di linee di indirizzo per lo sviluppo sostenibile, la salvaguardia della biodiversità in ambiente marino e costiero e nelle politiche per la pesca e la maricoltura sostenibili. Ha ricevuto nel 2007 un contributo ordinario di 6,1 milioni di euro, ma non è presente nella tabella c. Ciò comporta incertezza nel funzionamento, in particolare relativamente alla politica del personale e lentezze burocratiche dovute a costanti problemi di cassa. Si propone pertanto, anche sulla base degli impegni presi dal Ministro competente di aggiungere un comma all'art. 44 per permettere l'inserimento nella tabella c di apposita voce. Il finanziamento dovrà gravare sui fondi del Ministero.</i>	
Art.44	Inserire il comma 4: <i>"4. Il finanziamento ordinario per l'ICRAM in base alle sue finalità è specificato nella tabella c nella sezione relativa al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare."</i>
<i>Analoghe considerazioni valgono per l'INFS, ente pubblico di ricerca vigilato dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare che opera sul tema della conservazione e gestione del patrimonio faunistico nazionale e, quindi, nel settore della tutela della biodiversità.</i>	
Art.45	Inserire il comma 2: <i>"2. Il finanziamento ordinario per l'INFS in base alle sue finalità è specificato nella tabella c nella sezione relativa al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare."</i>

Comma 1 – Organici. Va abrogato quanto previsto alla lett. b) del comma 1 dell'art. 50 del ddl sulla finanziaria 2008. Tale disposizione, se non abrogata, avrà effetti devastanti negli istituti tecnici e professionali dove c'è il rischio della scomparsa di corsi ed indirizzi storici, ancorché con un numero di iscritti non inferiori a 20 come già previsto nella normativa attuale sia nelle classi iniziali che nelle classi terze degli ITIS e prime e quarte classi negli istituti professionali. La norma ha come obiettivo quello di realizzare solo ulteriori tagli senza alcun ragionamento di prospettiva sull' organico pluriennale. Vedi Intesa sulla conoscenza e quaderno bianco sulla scuola.

Comma 5 – Assunzioni in ruolo personale ATA. Va incrementato il contingente fino a totale copertura dei posti vacanti e del turn-over

Comma 18 – a) Legge 440/97. Va modificata la legge laddove prevede il passaggio preliminare delle commissioni parlamentari prima di attribuire i fondi alle scuole. Questi finanziamenti arrivano alle scuole con molto ritardo rispetto alla programmazione dell'attività didattica perché fanno un tortuoso giro attraverso l'USR e le contabilità speciali dell'USP. Tutto ciò è in contraddizione con la nuova modalità di accreditamento diretto (capitolone) dei fondi alle scuole e con il principio di semplificazione richiamato dall'intesa sulla conoscenza.

b) Finanziamenti per la formazione del personale e spese per l'integrazione degli alunni diversamente abili. Anche questi finanziamenti sono soggetti ad un tortuoso iter (USR/USP) prima di arrivare nei bilanci delle scuole. Si propone l'inserimento di questi fondi nel cosiddetto "capitolone" gestito dal MPI.

La nostra richiesta mira alla semplificazione delle procedure e a rafforzare l'autonomia finanziaria delle scuole secondo i principi del regolamento sull'autonomia scolastica. Su questo tema c'è anche un richiamo nell'intesa sulla Conoscenza sottoscritta a giugno tra sindacati scuola e Governo.

c) Risorse aggiuntive per sanare i debiti pregressi delle scuole: Tarsu e gli stipendi dei supplenti. Il debito delle scuole, secondo le rilevazioni fatte dallo stesso MPI, va oltre 1.000 milioni di euro. Per far uscire le scuole da questa emergenza è necessario prevedere in uno stanziamento straordinario.

Comma 19 - 1) nel luglio scorso c'era stato un impegno del MP,I con i sindacati scuola, per risolvere il problema dell'anzianità pregressa del personale transitato dagli Enti Locali. Si propone di abrogare il 218 della Legge finanziaria del 2006 e di stanziare risorse aggiuntive per il riconoscimento dell'anzianità.

2) Personale docente inidoneo e collocato fuori ruolo per motivi di salute. Tale personale rischia il licenziamento dopo il 31 dicembre 2008, data già prorogata con la finanziaria 2008. Su questo punto si chiede l'inserimento di un emendamento molto semplice: abrogare l'art. 35 della legge 27/12/2002.

Poi, con l'attivazione della mobilità intercompartmentale già prevista contrattualmente, si può procedere a ricollocare tale personale in altri comparti o nello stesso comparto scuola.

Comma 20 - Inquadramento DSGA. Il MPI ha inquadrato arbitrariamente i Dsga non sulla base effettiva dell'anzianità posseduta al momento del passaggio ma sulla base della data di acquisizione del profilo, operando una discriminazione tra neo e "vecchi" assunti. Per quest'ultimi è stato previsto l'inquadramento secondo il solo maturato economico. Si chiede uno stanziamento ad hoc (circa 50 milioni di euro) per risolvere questo problema.

Art.50

(Rilancio dell'efficienza e dell'efficacia della scuola)

. Per una maggiore qualificazione dei servizi scolastici, da realizzare anche attraverso misure di carattere strutturale, sono adottati i seguenti interventi:

a) a partire dall'anno scolastico 2008/2009, per l'istruzione liceale, l'attivazione delle classi prime dei corsi sperimentali passati ad ordinamento, ai sensi del decreto ministeriale n. 234 del 26 giugno 2000, è subordinata alla valutazione della congruenza dei quadri orari e dei piani di studio con i vigenti ordinamenti nazionali;

b) il numero delle classi prime e di quelle iniziali di ciclo dell'istruzione secondaria di secondo grado si determina

Abrogare tutta la lettera b)

tenendo conto del numero complessivo degli alunni iscritti, indipendentemente dai diversi indirizzi, corsi di studio e sperimentazioni passate ad ordinamento. Negli istituti in cui sono presenti ordini o sezioni di diverso tipo, le classi prime si determinano separatamente per ogni ordine e tipo di sezione;

c) il primo comma, secondo periodo, dell'art. 3 della legge 20 agosto 2001 n. 333, è così modificato "Incrementi del numero delle classi, ove necessario, sono disposti dal dirigente scolastico interessato previa autorizzazione del competente direttore generale regionale, secondo i parametri di cui al D.M. 24 luglio 1998, n. 331";

d) l'assorbimento del personale di cui all'art. 1, comma 609, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è completato entro il termine dell'anno scolastico 2009/2010, e la riconversione del suddetto personale è attuata anche prescindendo dal possesso dello specifico titolo di studio richiesto per il reclutamento del personale, tramite corsi di specializzazione intensivi, compresi quelli di sostegno, cui è obbligatorio partecipare.

2. Le economie di spesa di cui all'art. 1, comma 620, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, da conseguirsi ai sensi dei commi da 605 a 619 del medesimo articolo, nonché quelle derivanti dagli interventi di cui alle lett. a), b) c) e d) del presente comma sono complessivamente determinate come segue: euro 535 milioni per l'anno 2008, euro 897 milioni per l'anno 2009, euro 1.218 milioni per l'anno 2010 ed euro 1.432 milioni a decorrere dall'anno 2011. Al fine di garantire l'effettivo conseguimento degli obiettivi di risparmio relativi agli interventi di cui alle lettere da a) a d) del presente comma, si applica la procedura prevista dall'art. 1, comma 621, lett. b), della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

5. All'articolo 1, comma 605, lettera c), secondo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le parole "20.000 unità" sono sostituite dalle parole "30.000 unità"

...

17.

Al comma 5

"Sostituire le parole "30.000 unità" con "80.000 unità"

Aggiungere il comma 18: "a) Finanziamenti alle scuole:

il comma 2, art. 1 della legge 440/97 è così sostituito:

"Le disponibilità di cui al comma 1 da iscriverne nello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione sono ripartite, con decreti del Ministro del tesoro, anche su capitoli di nuova istituzione, su proposta del Ministro della pubblica istruzione, in attuazione delle direttive di cui all'articolo 2. Le eventuali disponibilità non utilizzate nel corso dell'anno sono utilizzate nell'esercizio"

successivo”;

b) finanziamenti per la formazione del personale e spese per l'integrazione degli alunni diversamente abili.

A decorrere dall'anno 2008, al fine di aumentare l'efficienza e la celerità dei processi di finanziamento a favore delle scuole statali, i finanziamenti per la formazione del personale della scuola, le spese per l'integrazione degli alunni diversamente abili e le disponibilità del fondo di cui alla legge 18 dicembre 1997 n. 440, iscritti nei capitoli delle unità previsionali del MPI "Strutture scolastiche" "Interventi integrativi disabili" confluiscono nelle unità revisionali di base istituite dall'art. 1, comma 601 della legge 27 dicembre 2006 n. 296;

c) Risorse aggiuntive per sanare i debiti pregressi delle scuole: Tarsu e stipendi supplenti

Al fine di sanare i debiti pregressi contratti dalle scuole entro l'anno 2006 è istituito un fondo speciale pari a 1.000 milioni di euro. Tale fondo è prioritariamente destinato all'estinzione dei residui attivi delle scuole per spese di supplenza, Tarsi e compensi esami di maturità. Il MPI accrediterà i suddetti fondi direttamente alle scuole sulla base dei fabbisogni rilevati attraverso gli esiti di appositi monitoraggi.

d) Finanziamento Fondo Ordinario ANSAS:

Al fine di garantire la continuità e l'efficacia degli interventi dell'Agenzia Nazionale per lo Sviluppo dell'Autonomia scolastica, coerentemente con i processi di riforma del sistema scolastico in atto, si prevede per il 2008 la costituzione di

un fondo finanziario ordinario finalizzato alle necessità di funzionamento della suddetta agenzia e alla retribuzione del personale in organico ai sensi dell'art. 1, comma 611, L.296/2006. Tali spese saranno coperte prioritariamente dai risparmi determinati dalle conseguenti interruzioni del rapporto di lavoro del personale attualmente comandato nell'agenzia (ex IRRE e ex INDIRE) proveniente da altri comparti".

**Aggiungere il comma 19:
" 1)- Ata/ITP transitati dagli EE.LL allo Stato**

Il comma 218, art. 1 della legge n. 266 del 23.12.2005 è abrogato. Per il riconoscimento dell'anzianità maturata dal personale Ata e ITP transitato dagli EE.LL. allo Stato ai sensi della legge 124/99 è previsto un finanziamento straordinario. Con successivo accordo tra l'Aran e i sindacati scuola saranno concordate le modalità per il riconoscimento dei servizi prestati dal suddetto personale presso le scuole statali

2)- Personale docente inidoneo e collocato fuori ruolo per motivi di salute

l'art. 35 della legge n. 289 del 27/12/2002 è abrogato. Il personale docente permanentemente inidoneo per motivi di salute all'attività insegnamento è collocato a domanda in profili compatibili con la sua preparazione culturale professionale del comparto scuola o di altri comparti della pubblica amministrazione. Tali passaggi saranno regolati con un accordo tra il MPI, il Ministero della Funzione

	<p><i>Pubblica e sindacati di categoria.</i></p> <p>Aggiungere il comma 20: <i>“Inquadramento DSGA</i> <i>Al personale Dsga inquadrate nel profilo ai sensi dell’art. 8 del Ccnl Scuola sottoscritto il 15.3.2001 è riconosciuta l’anzianità maturata secondo quanto previsto dall’ar. 4, commi 8 e 9 del D:PR: 399/88. A tale fine si prevede uno stanziamento di 50 milioni di euro. Con successivo accordo tra l’Aran e i sindacati scuola saranno concordate le modalità per il riconoscimento della suddetta anzianità”</i></p>
<p>CAPO XIX MISSIONE 23 - ISTRUZIONE UNIVERSITARIA</p>	
<p><i>Le risorse per l’Università vanno aumentate per poter dare seguito all’intesa sulla conoscenza</i> <i>La legge finanziaria promette 550 milioni € nel 2008, (2009 e 2010) in cui sono compresi gli aumenti per gli automatismi dei docenti e gli aumenti contrattuali del personale tecnico amministrativo, in realtà lo stanziamento reale è di 300 milioni infatti:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Lo stanziamento sul FFO per il 2008 è inferiore a quello del 2007 di circa 180 milioni di €</i> • <i>Lo stanziamento per il <u>diritto allo studio</u> è inferiore di 12.940.000 €</i> <p><i>comma 2</i> <i>L’articolo esclude completamente il coinvolgimento dei sindacati maggiormente rappresentativi nell’adozione del piano programmatico a cui è legata l’assegnazione dei fondi. L’articolo dà per acquisito che sia mantenuto il limite di spesa del 90%; questo vincola le assunzioni limitandole rispetto alle cessazioni e riproduce precariato: è contraddittorio sia con quanto previsto dalla direttiva 7/07, che con le dichiarazioni dello stesso Ministro sulla necessità di nuove assunzioni fra il personale docente.</i></p>	
<p style="text-align: center;">Art. 52</p> <p style="text-align: center;"><i>(Strumenti per elevare l’efficienza e l’efficacia del sistema universitario nazionale)</i></p> <p>1. Ai fini del concorso dello Stato agli oneri lordi per gli adeguamenti retributivi per il personale docente e per i rinnovi contrattuali del restante personale delle università, nonché in vista degli interventi da adottare in materia di diritto allo studio, di edilizia universitaria e per altre iniziative necessarie inerenti il sistema delle università, nello stato di previsione del Ministero dell’università e della ricerca è istituito un fondo con una dotazione finanziaria di 550 milioni di euro per l’anno 2008, di 550 milioni per l’anno 2009 e di 550 mln di euro per l’anno 2010 comprensiva degli importi indicati all’art. 96, commi 8 e 14 della presente legge. Tale somma è destinata ad aumentare il Fondo di finanziamento ordinario per le Università (FFO), per far fronte alle prevalenti spese per il personale e, per la parte residua, ad altre esigenze di spesa corrente e d’investimento individuate autonomamente dagli Atenei..</p>	<p>Dopo “....la Conferenza dei</p>

<p>2. L'assegnazione delle risorse di cui al comma 1 è subordinata all'adozione entro gennaio 2008 di un Piano programmatico, approvato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza dei Rettori delle Università italiane (CRUI). Tale Piano è volto a: a) elevare la qualità globale del sistema universitario e il livello di efficienza degli atenei; b) rafforzare i meccanismi di incentivazione per un uso appropriato ed efficace delle risorse, con contenimento dei costi di personale a vantaggio della ricerca e della didattica; c) accelerare il riequilibrio finanziario tra gli atenei sulla base di parametri vincolanti, di valutazioni realistiche e uniformi dei costi futuri e, in caso di superamento del limite del 90% della spesa di personale sul FFO, di disposizioni che rendano effettivo il vincolo delle assunzioni di ruolo limitate rispetto alle cessazioni; d) ridefinire il vincolo dell'indebitamento degli atenei considerando, a tal fine, anche quello delle società ed enti da essi controllati; e) consentire una rapida adozione di un sistema programmatico degli interventi che preveda adeguati strumenti di verifica e monitoraggio da attivare a cura del Ministero dell'università e della ricerca, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza dei Rettori delle Università italiane e che condizioni l'effettiva erogazione delle maggiori risorse all'adesione formale da parte dei singoli atenei agli obiettivi del piano.</p>	<p>Rettori delle Università italiane (CRUI)" aggiungere: <i>"e i sindacati maggiormente rappresentativi"</i></p> <p>Eliminare la parte evidenziata</p>
<p style="text-align: center;">CAPO XXII MISSIONE 26 - POLITICHE PER IL LAVORO</p>	
<p><i>E' stata appena pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale ed entrerà in vigore il 25 ottobre la LEGGE 27 Settembre 2007, n. 165 concernente la Delega al Governo in materia di riordino degli enti di ricerca. Questa legge permette al governo di intervenire sugli enti vigilati dal MIUR. In sede di discussione è stato presentato un ordine del giorno fatto proprio dal Governo che impegna il Governo ad adottare ulteriori iniziative normative volte ad estendere l'efficacia del presente provvedimento agli enti di ricerca non vigilati dal Ministero dell'università e della ricerca, nel rispetto della loro autonomia e della libertà della ricerca scientifica.</i></p> <p><i>Per tale motivo si ritiene che la norma di cui all'art 82 non debba valere per gli enti di ricerca per i quali eventuali riordini, aggregazioni o comunque modifiche debbano fare riferimento alla rispettiva finalità scientifica e rispettare comunque i principi di autonomia e libertà della ricerca</i></p>	
<p style="text-align: center;">Art. 82 (Soppressione e razionalizzazione degli enti pubblici statali)</p> <p>1. Al fine di conseguire gli obiettivi di stabilità e crescita, di ridurre il complesso della spesa di funzionamento delle amministrazioni pubbliche, di incrementare l'efficienza e di migliorare la qualità dei servizi, con uno o più regolamenti, da emanare, entro il termine di centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione e del Ministro per l'attuazione del programma di governo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro o i Ministri interessati, sentite le organizzazioni sindacali in relazione alla destinazione del personale, sono riordinati, trasformati o soppressi e messi in liquidazione, enti ed organismi pubblici statali, nonché strutture amministrative pubbliche statali, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:</p>	

a) fusione di enti, organismi e strutture pubbliche comunque denominate che svolgono attività analoghe o complementari, con conseguente riduzione della spesa complessiva e corrispondente riduzione del contributo statale di funzionamento;

b) trasformazione degli enti ed organismi pubblici che non svolgono funzioni e servizi di rilevante interesse pubblico in soggetti di diritto privato ovvero soppressione e messa in liquidazione degli stessi secondo le modalità previste dalla legge 4 dicembre 1956, n. 1404, e successive modificazioni, fermo restando quanto previsto dalla lettera e) del presente comma, nonché dall'articolo 9, comma 1-bis, lettera c), del decreto legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112;

c) fusione, trasformazione o soppressione degli enti che svolgono attività in materie devolute alla competenza legislativa regionale ovvero attività relative a funzioni amministrative conferite alle regioni o agli enti locali;

d) razionalizzazione degli organi di indirizzo amministrativo, di gestione e consultivi e riduzione del numero dei componenti degli organi collegiali almeno del trenta per cento, con salvezza della funzionalità dei predetti organi;

e) previsione che, per gli enti soppressi e messi in liquidazione, lo Stato risponde delle passività nei limiti dell'attivo della singola liquidazione in conformità alle norme sulla liquidazione coatta amministrativa;

f) abrogazione delle disposizioni legislative che prescrivono il finanziamento, diretto o indiretto, a carico del bilancio dello Stato o di altre amministrazioni pubbliche, degli enti ed organismi pubblici soppressi e posti in liquidazione o trasformati in soggetti di diritto privato ai sensi della lettera b);

g) trasferimento, all'amministrazione che riveste preminente competenza nella materia, delle funzioni di enti, organismi e strutture soppressi.

2. Gli schemi del regolamento di cui al comma 1 sono trasmessi al Parlamento per l'acquisizione del parere della Commissione di cui all'articolo 14, comma 19, della legge 25 novembre 2005, n. 246. Il parere è espresso entro trenta giorni dalla data di trasmissione degli schemi di decreto, salva la richiesta di proroga ai sensi del comma 23 del medesimo articolo 14. Trascorso tale termine, eventualmente prorogato, il parere si intende espresso favorevolmente.

3. Tutti gli enti, organismi e strutture compresi nell'elenco di cui all'allegato A, che non sono oggetto dei regolamenti di cui al comma 1, sono soppressi a far data dalla scadenza del termine di cui al medesimo comma 1. Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con le procedure di cui ai commi 1 e 2, è

<p>stabilita l'attribuzione delle funzioni degli enti soppressi che debbono essere mantenute all'amministrazione che riveste primaria competenza nella materia, ed è disciplinata la destinazione delle risorse finanziarie, strumentali e di personale degli enti soppressi.</p> <p>4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottarsi entro sei mesi dalla scadenza dei termini per l'emanazione dei regolamenti ai sensi del comma 1, su proposta del Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con i Ministri interessati, è disciplinata la destinazione delle risorse finanziarie, strumentali e di personale degli enti soppressi ai sensi dello stesso comma 1.</p> <p>5. Sugli schemi di decreto di cui al comma 4 è acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, che sono espressi entro trenta giorni dalla data di trasmissione. Trascorso tale termine, i decreti possono comunque essere adottati.</p> <p>6. Tutti gli atti connessi alle operazioni di trasformazione non rilevano ai fini fiscali.</p> <p>7. A decorrere dal 1° gennaio 2008, è abrogato l'articolo 28 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e successive modificazioni, ad eccezione dei commi 7, 9, 10 e 11. Sono comunque fatti salvi i regolamenti emanati in applicazione del citato articolo 28.</p> <p>8. A decorrere dalla data di cui al comma 7, dall'attuazione del presente articolo deve derivare il miglioramento dell'indebitamento netto di cui all'articolo 1, comma 483, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, tenuto conto anche degli effetti in termini di risparmio di spesa derivanti dai regolamenti emanati in applicazione dell'articolo 28 della legge 28 dicembre 2001, n. 448. In caso di accertamento di minori economie, rispetto ai predetti obiettivi di miglioramento dell'indebitamento netto, si applica il comma 621, lett. a), dell'articolo 1 della citata legge n. 296/2006.</p>	<p>Aggiungere il comma 9.: "Le norme di cui all'art.1 non si applicano agli enti pubblici di ricerca"</p>
<p style="text-align: center;">CAPO XXIX DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PUBBLICO IMPIEGO</p>	
<p><i>Comma 3 bis: Per rendere coerente la riduzione dei contratti flessibili con le stabilizzazioni ed eliminare l'intervento sull'autonomia contrattuale</i></p> <p><i>Comma 10: per non lasciare alla libera interpretazione dei datori di lavoro la interpretazione di cosa sostanzia i contratti flessibili, che riapre il portone al reiterarsi del precariato senza tutele. Flessibilità va ricondotta ad un'unica tipologia, il contratto di lavoro subordinato a termine, che va utilizzato a prescindere dalle fonti di finanziamento, ordinari piuttosto che esterni.</i></p>	
<p style="text-align: center;">Art. 92</p> <p style="text-align: center;"><i>(Contenimento degli incarichi, del lavoro flessibile e</i></p>	

straordinario nelle pubbliche amministrazioni)

1. Al comma 6, dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 le parole "di comprovata competenza" sono sostituite dalle seguenti: "di particolare e comprovata specializzazione universitaria".

2. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 1, commi 529 e 560 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

3. L'articolo 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 è sostituito dal seguente:

**"Articolo 36
(Utilizzo di contratti di lavoro flessibile)**

1. Le pubbliche amministrazioni assumono esclusivamente con contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato e non possono avvalersi delle forme contrattuali di lavoro flessibile previste dal codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa se non per esigenze stagionali e per periodi non superiori a tre mesi.

2. In nessun caso è ammesso il rinnovo del contratto o l'utilizzo del medesimo lavoratore con altra tipologia contrattuale.

3. Le amministrazioni fanno fronte ad esigenze temporanee ed eccezionali attraverso l'assegnazione temporanea di personale di altre amministrazioni per un periodo non superiore a sei mesi non rinnovabile

4. **Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 non possono essere derogate dalla contrattazione collettiva.**

Abrogare il comma 4

5. Le amministrazioni pubbliche trasmettono alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, le convenzioni concernenti l'utilizzo dei lavoratori socialmente utili.

6. In ogni caso, la violazione di disposizioni imperative riguardanti l'assunzione o l'impiego di lavoratori, da parte delle pubbliche amministrazioni, non può comportare la costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato con le medesime pubbliche amministrazioni, ferma restando ogni responsabilità e sanzione. Il lavoratore interessato ha diritto al risarcimento del danno derivante dalla prestazione di lavoro in violazione di disposizioni imperative. Le amministrazioni hanno l'obbligo di recuperare le somme pagate a tale titolo nei confronti dei dirigenti responsabili, qualora la violazione sia dovuta a dolo o colpa grave. Le amministrazioni pubbliche che operano in violazione delle disposizioni di cui al presente articolo non possono effettuare assunzioni ad alcun titolo per il triennio successivo alla suddetta violazione.

7. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano

agli uffici di cui all'articolo 14, comma 2, del presente decreto, nonché agli uffici di cui all'articolo 90 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Sono altresì esclusi i contratti relativi agli incarichi dirigenziali ed alla preposizione ad organi di direzione, consultivi e di controllo delle amministrazioni pubbliche.

8. Gli enti locali non sottoposti al patto di stabilità interno e che comunque abbiano una dotazione organica non superiore alle 15 unità possono avvalersi di forme contrattuali di lavoro flessibile, oltre che per le finalità di cui al comma 1, per la sostituzione di lavoratori assenti e per i quali sussiste il diritto alla conservazione del posto, sempreché nel contratto di lavoro a termine sia indicato il nome del lavoratore sostituito e la causa della sua sostituzione.

9. Gli enti del servizio sanitario nazionale, in relazione al personale medico, con esclusivo riferimento alle figure infungibili, al personale infermieristico ed al personale di supporto alle attività infermieristiche, possono avvalersi di forme contrattuali di lavoro flessibile, oltre che per le finalità di cui al comma 1, per la sostituzione di lavoratori assenti o cessati dal servizio limitatamente ai casi in cui ricorrano urgenti e indifferibili esigenze correlate alla erogazione dei livelli essenziali di assistenza compatibilmente con i vincoli previsti in materia di contenimento della spesa di personale dall'articolo 1, comma 565, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

10. Le università e gli enti di ricerca possono avvalersi di **contratti di lavoro flessibile** per lo svolgimento di progetti di ricerca e di innovazione tecnologica **i cui oneri non risultino a carico dei bilanci di funzionamento degli enti o del Fondo di finanziamento degli enti o del Fondo di finanziamento ordinario delle università.** Gli enti del Servizio sanitario nazionale possono avvalersi di contratti di lavoro flessibile per lo svolgimento di progetti di ricerca **finanziati con le modalità indicate nell'articolo 1, comma 565, lettera b) secondo periodo della legge 27 dicembre 2006, n. 296.** L'utilizzazione dei lavoratori, con i quali si sono stipulati i contratti di cui al presente comma per fini diversi determina responsabilità amministrativa del dirigente e del responsabile del progetto. La violazione delle presenti disposizioni è causa di nullità del provvedimento."

4. Con effetto dall'anno 2008 il limite di cui all'art. 1, comma 187, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, come modificato dall'art. 1, comma 538, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è ridotto al 15%.

5. In coerenza con i processi di razionalizzazione amministrativa e di riallocazione delle risorse umane avviati ai sensi della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le Amministrazioni Statali, ivi comprese quelle ad ordinamento autonomo e la

Le parole "contratti di lavoro flessibile" sono sostituite

da: "contratti di lavoro subordinato a termine".

Sono abrogate le parole che vanno da " i cui oneri" a "n. 296".

Aggiungere il comma 3 bis:

"Sono fatte salve le procedure di stabilizzazione previste all'articolo 93 commi 11 e seguenti della presente legge. A tal fine non operano i limiti temporali di cui al comma precedente."

<p>Presidenza del Consiglio dei Ministri, provvedono, sulla base delle specifiche esigenze, da valutare in contrattazione integrativa e finanziate nell'ambito dei fondi unici di amministrazione, all'attuazione delle tipologie di orario di lavoro previste dalle vigenti norme contrattuali, comprese le forme di lavoro a distanza, al fine di contenere il ricorso a prestazioni di lavoro straordinario.</p> <p>6. In ogni caso, a decorrere dall'anno 2008, per le Amministrazioni di cui al comma 1 la spesa per prestazioni di lavoro straordinario va contenuta entro il limite del novanta per cento delle risorse finanziarie allo scopo assegnate per l'anno finanziario 2007.</p> <p>7. Le pubbliche amministrazioni non possono erogare compensi per lavoro straordinario se non previa attivazione dei sistemi di rilevazione automatica delle presenze.</p> <p>8. Le disposizioni di cui ai commi 5 e 6, si applicano anche ai Corpi di Polizia ad ordinamento civile e militare, alle Forze Armate e al Corpo nazionale dei Vigili del fuoco. Le eventuali ed indilazionabili esigenze di servizio non fronteggiabili sulla base delle risorse disponibili per il lavoro straordinario o attraverso una diversa articolazione dei servizi e del regime orario e delle turnazioni vanno fronteggiate nell'ambito delle risorse assegnate agli appositi fondi per l'incentivazione del personale, previsti dai provvedimenti di recepimento degli accordi sindacali o di concertazione. Ai predetti fini si provvede al maggiore utilizzo e all' apposita finalizzazione degli istituti retributivi già stabiliti dalla contrattazione decentrata per fronteggiare esigenze che richiedono il prolungato impegno nelle attività istituzionali. Sono fatte salve le risorse di cui all'art.</p>	
<p>Comma 6 bis: <i>Allo scopo di riconoscere ai lettori e cel, insegnanti universitari di madre lingua, l'attività didattica attualmente svolta</i></p> <p>Comma 11: <i>Per garantire il completamento e l'estensione delle procedure di stabilizzazione previste dalla finanziaria 2007</i></p> <p>Comma 12 bis: <i>Per chiarire in modo inequivocabile e rendere possibile l'applicazione della stabilizzazione del personale precario al personale contrattualizzato delle Università (ad oggi circa undici Università si rifiutano di applicare la norma della finanziaria 2007 e ci sono problemi diffusi sui lettori di madrelingua)</i></p> <p>Comma 13 bis: <i>Canale unico di accesso alla carriera universitaria. L'emendamento è la traduzione legislativa della proposta unitaria sul reclutamento dei ricercatori precari, su cui c'è la condivisione del Ministro dell'Università.</i></p> <p>Comma 14 bis: <i>stabilizzazione di personale non di ruolo presso gli enti pubblici di ricerca e abolizione delle piante organiche</i></p> <p>Comma 15 bis: <i>Proroga del contratto di lavoro dei rilevatori Istat e loro trasformazione in contratti di lavoro subordinato a termine</i></p> <p>Comma 16 bis: <i>applicazione commi 417 e ss. legge finanziaria 2007</i></p> <p>Comma 17 bis: <i>Termine di 3 anni per completare l'assunzione di tutti i precari</i></p>	
<p style="text-align: center;">Art. 93</p> <p style="text-align: center;">(Assunzioni di personale)</p> <p>1. Le assunzioni autorizzate per l'anno 2007 ai sensi del comma 96 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311</p>	

possono essere effettuate entro il 31 maggio 2008.

2. All'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 dopo il comma 5-bis è aggiunto il seguente:

"5-ter Le graduatorie dei concorsi per il reclutamento del personale presso le amministrazioni pubbliche rimangono vigenti per un termine di tre anni dalla data di pubblicazione. Sono fatti salvi i periodi di vigenza inferiori previsti da leggi regionali."

3. All'art. 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le parole "non interessate al processo di stabilizzazione previsto dai commi da 513 a 543" sono soppresse.

4. Per l'anno 2008, per le esigenze connesse alla tutela dell'ordine pubblico, alla prevenzione ed al contrasto del crimine, alla repressione delle frodi e delle violazioni degli obblighi fiscali ed alla tutela del patrimonio agroforestale la Polizia di Stato, l'Arma dei carabinieri, il Corpo della Guardia di finanza, il Corpo della polizia penitenziaria ed il Corpo forestale dello Stato sono autorizzati ad effettuare assunzioni in deroga alla normativa vigente entro un limite di spesa pari a 50 milioni di euro per l'anno 2008, a 120 milioni di euro per l'anno 2009 ed a 140 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010. A tal fine è istituito, nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze un apposito fondo con uno stanziamento pari a 50 milioni di euro per l'anno 2008, a 120 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009 ed a 140 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010. Alla ripartizione del predetto fondo si provvede con D.P.R. da emanare entro il 31 marzo 2008, secondo le modalità di cui all'articolo 39, comma 3-ter, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e successive modificazioni.

5. I contratti di formazione e lavoro di cui al comma 528, dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 non convertiti entro il 31 dicembre 2007 sono prorogati al 31 dicembre 2008.

6. Per il personale assunto con contratto di lavoro a tempo parziale la trasformazione del rapporto a tempo pieno può avvenire nel rispetto delle modalità e dei limiti previsti dalle disposizioni vigenti in materia di assunzioni. In caso di assunzione di personale a tempo pieno è data precedenza alla trasformazione del rapporto di lavoro per i dipendenti assunti a tempo parziale che ne abbiano fatto richiesta.

Aggiungere il comma 6 bis:

"Insegnanti universitari di madrelingua (lettori e cel)

Allo scopo di riconoscere ai lettori e cel, insegnanti universitari di madre lingua, l'attività didattica attualmente svolta che consiste nell'insegnare la propria lingua madre agli studenti di tutte le facoltà, nel rispetto ed in applicazione dei parametri europei che guardano al

7. Per l'anno 2010 le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 523 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, possono procedere, previo svolgimento delle procedure di mobilità, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 60 per cento di quelle relativa alle cessazioni avvenute nell'anno precedente.

8. Le assunzioni di cui al comma 6 sono autorizzate con la procedura di cui all'articolo 1, comma 536 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

9. Per fronteggiare indifferibili esigenze di servizio di particolare rilevanza, per il medesimo anno 2010 le amministrazioni di cui al comma 6 del presente articolo possono altresì procedere ad ulteriori assunzioni nel limite di un contingente complessivo di personale corrispondente ad una spesa annua lorda pari a 75 milioni di euro a regime. A tal fine è istituito, nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze un apposito fondo con uno stanziamento pari a 25 milioni di euro per l'anno 2010 ed a 75 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011. Le relative autorizzazioni ad assumere sono concesse secondo le modalità di cui all'articolo 39 comma 3-ter della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e successive modificazioni.

10. All'articolo 1, comma 103 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come modificato all'articolo 1, comma 537 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le parole "a decorrere dall'anno 2010" sono sostituite dalle seguenti: "a decorrere dall'anno 2011".

11. Fermo restando quanto previsto **dall'articolo 1, comma 519**, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nell'anno 2008, i bandi di concorso per le assunzioni a tempo indeterminato nelle pubbliche amministrazioni possono prevedere una riserva di posti non superiore al 20% dei posti messi a concorso per il personale non dirigenziale che abbia maturato almeno tre anni di esperienze di lavoro subordinato a tempo determinato presso pubbliche amministrazioni in virtù di contratti stipulati anteriormente alla data del 28 settembre 2007.

multilinguismo ed alla interculturalità, si attribuisce agli insegnanti universitari di madrelingua un trattamento economico corrispondente a quello del ricercatore confermato a tempo pieno, con effetto dal 1° gennaio 2008, fatti salvi gli accordi di miglior favore."

Inserire il comma 10 bis:

"All'articolo 1 comma 519 della L.296/2007 le parole "per l'anno 2007" sono sostituite con "per l'anno 2008". Le parole "29 settembre 2006" sono sostituite dalle parole "29 settembre 2007"

dopo le parole "dell'articolo 1, comma 519", aggiungere:
"così come modificato dal comma 10 bis"

12.

Aggiungere il comma 12 bis:
“Ai fini dell'applicazione al personale contrattualizzato delle università, ai sensi del comma 2, art.2, d.lgs 165/2001, del comma 519, L. 296/2007, così come modificato dalla presente legge, si riserva alla stabilizzazione del personale interessato una quota, pari al XXX (5%?) del FFO.”

13.

Aggiungere il comma 13 bis:
“Per lo svolgimento delle attività di ricerca e didattica le Università attivano contratti di lavoro subordinato a tempo determinato di durata triennale . Per l'assunzione a tempo determinato è richiesto il possesso del dottorato di ricerca, o di equivalente titolo conseguito all'estero, o lo svolgimento certificato di almeno tre anni di attività di ricerca. Le modalità saranno definite con apposito regolamento del MUR.

Ogni tre anni, le Università programmano il numero dei posti da coprire con contratti a tempo determinato necessari, in relazione alle proprie funzioni didattiche e di ricerca, con rimodulazione annuale. I posti relativi sono banditi annualmente.

L'accesso è subordinato ad una selezione, le cui caratteristiche verranno definite con Regolamento dal MUR.

La contrattazione collettiva nazionale, in specifica area professionale, definirà le condizioni normative ed economiche di detta figura.

Il contratto a tempo determinato può essere reiterato per una sola volta.

A partire dall'entrata in vigore della presente Legge, è fatto divieto alle Università di stipulare nuovi rapporti di lavoro

14.

diversi da quello previsto dalla presente norma per lo svolgimento di funzioni didattiche e di ricerca, fatto salvo il reclutamento a tempo indeterminato per le fasce di professore associato e professore ordinario.

Entro il 31 dicembre 2009 gli attuali contratti di lavoro parasubordinato per attività didattiche e di ricerca sono convertiti alla loro scadenza nella fattispecie di cui al comma precedente.

I contratti di lavoro di coloro che, ad esito di precedenti valutazioni selettive, svolgono attività di didattica e/o ricerca da almeno 5 anni, alla data di entrata in vigore della presente legge, sono trasformati in contratti a tempo determinato, senza ulteriore selezione"

Aggiungere il comma 14 bis:

"Il comma 520 legge 296 2007 è modificato come segue:

Per gli anni 2008 e 2009, per le specifiche esigenze degli enti di ricerca, e' costituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un apposito fondo, destinato alla stabilizzazione di ricercatori, tecnologi, tecnici e personale impiegato in attivita' di ricerca anche con assegno di ricerca o contratti di collaborazione coordinata e continuativa, in possesso dei requisiti temporali e di selezione di cui al comma 519 della legge 27 dicembre 2006 n° 296, così come modificato dalla presente legge, nonché all'assunzione dei vincitori di concorso.

Entro il 31 dicembre 2009 i contratti di lavoro parasubordinato per attività di ricerca di cui al presente comma sono convertiti alla loro scadenza in contratti di lavoro subordinato a termine che verranno prorogati fino alla

<p>15.</p>	<p><i>stabilizzazione.</i></p> <p><i>Fermo restando quanto previsto dall'art. 1 comma 519 della legge 27 dicembre 2006 n° 296, così come modificato dalla presente legge, per le specifiche esigenze degli enti pubblici di ricerca il fondo, di cui al comma 520 art. 1 della legge 27 dicembre 2006 n° 296 così come modificato dalla presente legge, è pari a 50 milioni di euro per l'anno 2008 e 50 milioni di euro per l'anno 2009.</i></p> <p><i>Le risorse ivi contenute saranno ripartite sulla base di criteri che tengano conto del numero di precari in servizio negli enti in relazione ai dipendenti a tempo determinato. All'utilizzo del fondo si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentite le amministrazioni vigilanti, su proposta della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.</i></p> <p><i>Sono abolite le piante organiche delle amministrazioni ricomprese nel comparto contrattuale di cui all'articolo 6, comparto del personale delle istituzioni e degli enti di ricerca e sperimentazione, del contratto quadro per la definizione dei comparti contrattazione per il quadriennio 2006- 2009 e L'agenzia spaziale italiana. Le amministrazioni di cui sopra possono procedere alle stabilizzazioni e/o assunzioni sulla base della programmazione del fabbisogno di personale e nei limiti finanziari previsti dal comma 643 art .1 legge n 296 del 2006 e dalle risorse aggiuntive previste dalla presente legge."</i></p>
------------	--

16.	<p>Aggiungere il comma 15 bis: <i>"All'articolo 10-bis, comma 5, quinto periodo, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, come modificato dalle legge 296 27 dicembre 2006 le parole "possono essere prorogati" sono sostituite dalle seguenti: "sono trasformati in contratti di lavoro subordinato a termine". Le parole "31 dicembre 2007" sono sostituite con le parole "31 dicembre 2008".</i></p>
17.	<p>Aggiungere il comma 16 bis: <i>"Il fondo di cui al comma al comma 417 legge 296 27 dicembre 2007 è quantificato in XXXXX</i> <i>Al comma 419 art 1 legge 296 27 dicembre 2006 sono aggiunte le seguenti parole "Per gli enti pubblici di ricerca e le università sono fatte salve le norme di cui ai precedenti commi 13 e seguenti."</i></p> <p>Aggiungere il comma 17 bis: <i>"Le amministrazioni pubbliche di cui al presente comma, comprese le università, completeranno il processo di stabilizzazione dei lavoratori precari entro tre anni dall'entrata in vigore della presente legge. A tal fine, in aggiunta alle risorse stanziato dalla legge 296/2007, sono stanziato risorse pari a XXXX, da ripartire secondo i criteri di cui al comma 14 aggiuntivo"</i></p>

PROPOSTE EMENDAMENTI LEGGE FINANZIARIA - A.F.A.M.

RISORSE PER IL FUNZIONAMENTO (*)

Conferma entità risorse finanziarie assegnate per il 2007 all'AFAM per il funzionamento (cap.1673), per il personale (cap.1602) e mantenimento di quelle individuate per interventi di ristrutturazione, restauro e manutenzione straordinaria degli immobili (cap 7313).

Inserimento delle istituzioni AFAM nel piano di aggiornamento tecnologico della P.A.

EMENDAMENTO:

Per l'esercizio finanziario 2008 sono confermate e incrementate del 10% le risorse finanziarie assegnate all'AFAM nell'anno 2007 destinate al funzionamento delle istituzioni (cap.1673 bil.MUR), al personale in servizio (cap.1602 bil MUR), agli interventi di ristrutturazione e restauro e manutenzione straordinaria degli immobili (cap.7313 bil.MUR).

L'AFAM va ricompresa nel piano di aggiornamento tecnologico della Pubblica Amministrazione con finanziamenti a carico del bilancio dello Stato adeguatamente inseriti nel bilancio del MUR

RISORSE PER IL COMPARTO A.F.A.M (*)

Vanno recuperati i risparmi di sistema accumulati dall'anno accademico 1999/2000 ad oggi per effetto del congelamento degli organici a fronte di un aumento dell'utenza del 30% e per l'impossibilità di copertura del turn over con personale a tempo indeterminato.

EMENDAMENTO:

I risparmi accumulati nell'AFAM dall'anno 1999 al 2007, per effetto del congelamento degli organici e per la mancanza di norme che consentissero la copertura del turn over, pari a € 20.000.000,00, sono assegnati ai capitoli del bilancio del MUR destinati a finanziare l'AFAM.

ESENZIONE I.V.A.

EMENDAMENTO:

Le spese effettuate dalle istituzioni statali dell'AFAM per il funzionamento amministrativo e didattico, comprese le spese in conto capitale, in considerazione del loro carattere strumentale all'assolvimento dei compiti istituzionali sono esenti dall'imposta sul valore aggiunto.

CONTRIBUTO M.P.I PER CORSI di FORMAZIONE MUSICALE DI BASE

Considerato che ai sensi e per quanto previsto dalla legge 508/99 il Conservatorio di Musica mantiene la competenza della formazione musicale di base in attesa del riordino del sistema scolastico, il Ministero della Pubblica Istruzione è tenuto ad individuare nel proprio bilancio le risorse necessarie a finanziare i corsi presenti nei conservatori di musica e negli istituti musicali pareggiati destinati alla fascia preaccademica, sentite le istituzioni interessate.

EMENDAMENTO:

Il Ministero della Pubblica Istruzione provvederà a finanziare a carico del proprio bilancio, i corsi di formazione musicale di base ancora attivi nei Conservatori di Musica e negli istituti Musicali Pareggiati fino al riordino del sistema scolastico.

CONTRIBUTI ISTITUTI MUSICALI PAREGGIATI E ACC.BB.AA. LEGALMENTE RICONOSCIUTE E FINANZIATE DA ENTI LOCALI (*)

In considerazione del fatto che gli Istituti Musicali Pareggiati e le cinque accademie di belle arti cosiddette storiche sono finanziati principalmente dagli Enti Locali, vanno previsti contributi a carico del bilancio dello Stato come avviene per le scuole paritarie e le università legalmente riconosciute

EMENDAMENTO:

Mantenimento del contributo a carico del bilancio dello Stato destinato a finanziare gli istituti musicali pareggiati e le cinque accademie legalmente riconosciute che hanno quale enti finanziatori gli Enti Locali.

FONDI PER LA RICERCA

Il Ministero dell'Università deve acquisire nel proprio bilancio fondi da assegnare alle istituzioni dell'AFAM per la ricerca.

EMENDAMENTO:

Il Ministero dell'Università e della ricerca istituisce nel proprio bilancio un capitolo di spesa destinato a finanziare progetti di ricerca nell'AFAM. Tali capitoli saranno finanziati con fondi MUR destinati alla ricerca. Per l'anno 2008 tale capitolo ammonta a € 2000000,00

VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO

In considerazione del grande patrimonio artistico, bibliografico, strumentale, gipsoteche, pinacoteche, ecc.. presente nelle istituzioni dell'AFAM, va individuato a carico del Ministero dei Beni Culturali un fondo per il suo mantenimento, fruizione e valorizzazione

EMENDAMENTO:

Il Ministero dei Beni Culturali istituisce un fondo destinato a finanziare interventi volti a mantenere e valorizzare il patrimonio presente nelle istituzioni dell'AFAM (biblioteche, gipsoteche, pinacoteche, strumenti musicali..) Per il 2008 tale fondo ammonta a € 1000000,00.

RICONOSCIMENTO DIRITTI MATURATI DAL PERSONALE

Riconoscimento pieno ai fini della carriera giuridica ed economica del servizio prestato in altro ruolo per tutto il personale docente, tecnico e amministrativo

EMENDAMENTO:

Al personale dell'AFAM va riconosciuto integralmente ai fini della carriera giuridica ed economica il servizio prestato in altro ruolo o funzione corrispondente presso istituzioni di altro comparto (scuola, università).

(*) PRIORITA'